

(N. 2544)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

approvata dalla XI Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 18 luglio 1952 (V. Stampato N. 2682)

d'iniziativa dei Deputati REPOSSI e FASSINA

TRASMESSA DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI AD LA PRESIDENZA
IL 28 LUGLIO 1952

Interpretazione dell'articolo 5, comma 1°, della legge 27 maggio 1949, n. 260, contenente disposizioni in materia di ricorrenze festive

PROPOSTA DI LEGGE

Articolo unico.

La normale retribuzione giornaliera, di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 27 maggio 1949, n. 260, va corrisposta anche nei casi in cui il lavoratore sia assente dal lavoro per una causa a lui non imputabile, quale:

a) infortunio, malattia, gravidanza e puerperio, entro i periodi di obbligatoria conservazione del posto;

b) sospensione del lavoro, che non sia in atto, ininterrottamente già da oltre 15 giorni;

c) coincidenza della ricorrenza con la domenica o con altra giornata festiva o di

riposo settimanale, per turno, oppure con una giornata compresa nel periodo di ferie o di altro congedo retribuito.

Nel caso di orario normale settimanale, irregolarmente distribuito nei giorni lavorativi, la retribuzione da corrispondersi è quella ottenuta dividendosi per sei la retribuzione della corrispondente settimana.

Qualora per la giornata di ricorrenza venga corrisposto un qualsiasi trattamento economico da parte di Enti assistenziali o previdenziali, la retribuzione a carico del datore di lavoro resta ridotta all'eventuale differenza sino a concorso, complessivamente, del normale suo importo giornaliero.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.